

Misure permanenti e temporanee per migliorare la qualità dell'aria

Nel semestre autunnale e invernale 2017/2018, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare

Da quest'anno il periodo di limitazione ha preso avvio **il 1° ottobre e si concluderà il 31 marzo 2018**, come stabilito dalla delibera regionale n. 7095 del 18 settembre 2017, con la quale si è data attuazione all'Accordo di Bacino padano del 9 giugno 2017, sottoscritto tra Ministero Ambiente e le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. La DGR **ha inoltre disposto, a partire dal 1° ottobre 2018, il divieto di circolazione dei veicoli diesel euro 3**, nei territori e con le modalità indicate nell'allegato 1. **Rimangono immutate le giornate, le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti strutturali fino ad oggi operanti in Lombardia.**

L'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda sempre i 570 Comuni ricadenti all'interno della Fascia 1 (209 Comuni) e della Fascia 2 (361 Comuni), come individuati negli allegati alla DGR n. 2605 del 30/11/2011.

Le limitazioni continuano ad applicarsi, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel").

Sono inoltre attive le limitazioni alla circolazione di motocicli e ciclomotori a due tempi euro 1 nei Comuni di Fascia 1 nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30 (in vigore dal 15 ottobre 2016) e a due tempi euro 0 in tutto il territorio regionale in tutti i giorni dell'anno.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale i seguenti obblighi:

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Misure temporanee omogenee per la limitazione del traffico

Con la stessa DGR 7095/2017 inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

La DGR ha stabilito infatti **che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).**

Le misure temporanee omogenee di 1° livello consistono nella limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso, dalle 8.30 alle 12.30.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) consistono nell'estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso, nella fascia oraria 8.30 - 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 - 12.30.

La verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria. Per aderire sarà sufficiente darne comunicazione a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10.

In tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale (www.L15.regione.lombardia.it) ed ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).

L'applicativo, che è condiviso con le Regioni Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti con "rappresentazione semaforica", lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

L'applicativo riporta inoltre, nella sezione "INFORMAZIONI", i dettagli relativi all'Accordo e alle misure omogenee di breve periodo, con l'elenco dei Comuni tenuti al rispetto o aderenti a titolo volontario, le misure temporanee, il Catalogo dei generatori a biomassa legnosa e i comportamenti virtuosi dei cittadini.

La DGR prevede che ANCI e i Comuni capoluogo di provincia, insieme a Regione Lombardia, promuovano l'adesione volontaria da parte di ulteriori Comuni.

Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa

A seguito della sottoscrizione del citato Accordo del bacino padano sono state stabilite nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa, ovvero:

- il divieto della nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate nella "Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore" dell'allegato 2 alla DGR n. 5656 del 3/10/2016 per le seguenti classi di appartenenza: "tre stelle", per i generatori che verranno installati dall'1° ottobre 2018; "quattro stelle", per i generatori che verranno installati dall'1° ottobre 2020;
- che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive, individuate nella Tabella 1 di cui sopra, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza: "due stelle", per i generatori che saranno in esercizio dal 1° ottobre 2018; "tre stelle", per i generatori che saranno in esercizio dal 1° gennaio 2020;
- che dal 1° ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, sia consentito solo l'utilizzo di pellet di qualità.

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31 del 2008 modificata dalla LR 38 del 2015 prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane). Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla DGR n. 7095 che prevedono il divieto di combustione dal 1° ottobre al 31 marzo.

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Fonte

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
DGR n. 7095 del 18/09/2017 - BURL n. 38 del 21/09/2017 - seo

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

Si inviano due poster stampabili relativi all'argomento.

U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale BERGAMO

Dirigente: Alberto Cigliano

Via XX Settembre, 18/a - 24122 Bergamo - Tel. 035 273221 - Fax 035 237794

spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it